

## ***Cartello autovelox, quale distanza?***

Venerdì sera, TG5: il cartello che avverte della presenza di un autovelox deve essere posizionato almeno 400 metri prima!

Il servizio spiega poi che tale distanza era stata fissata da una sentenza della Corte di Cassazione.

Una lettura della sentenza (n. 11131/2009) chiarisce subito ogni dubbio: i giudici di Palazzo Spada hanno semplicemente richiamato la prima circolare del Ministero dell'Interno successiva alla pubblicazione del decreto legge n. 117/2007 che, come si ricorderà, aveva introdotto il cartello di preavviso della postazione autovelox.

In base a tale norma, infatti, l'articolo 142 Cds è stato integrato nel seguente modo: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi".

La citata circolare stabiliva che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate con dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio è collocato". Il successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, si è ben guardato dal farlo, precisando però che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km".

La successiva circolare del Mininterno del 20 agosto, rilevando la mancata indicazione della distanza all'interno del decreto del 20 agosto, coraggiosamente ha suggerito di adottare le distanze previste dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione del Codice stradale, ovvero 80 metri sulle strade con velocità massima di 50 km/h, 150 su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire ai 250 mt previsti per autostrade ed extraurbane principali. Peccato, però, che il Mininterno abbia confuso le distanze relative allo spazio fra cartello ed apparecchiatura -che qui interessano- con quelle di avvistamento dei cartelli stessi previste dal citato articolo 79.

Quindi, che fare? Se la distanza di 400 mt prevista nella prima circolare del 3 agosto non è stata riproposta nel dm del 15 agosto e le distanze suggerite dal Mininterno nella circolare del 20 agosto sono sbagliate, come comportarsi?

Due le ipotesi:

- a) recepire la sentenza della Cassazione che richiama il dato dei 400 mt come unico parametro applicabile e farlo proprio ai fini della corretta organizzazione dei servizi con apparecchiatura autovelox. Ma che fare allorquando il cartello, tenendo conto che fra esso e il punto di rilevazione non ci devono essere intersezioni, deve essere posto a meno di 400 mt?
- b) la soluzione proposta da chi scrive, fin dai primi giorni dell'agosto del 2007, fu quella di operare una interpretazione logico-sistematica al fine di adottare lo stesso criterio che il Codice stradale, ed il relativo regolamento, adottano per casi simili. Allora il processo logico giuridico fu così elaborato:
  - 1) individuare l'esatta classificazione del cartello che indica la presenza della postazione: si tratta di un cartello di indicazione ed in particolare di preavviso.
  - 2) individuare una norma che tratti i cartelli di preavviso con riferimento alla distanza fra gli stessi il punto di interesse: l'articolo 126, trattando dei cartelli di preavviso di intersezione, stabilisce le distanze, in base al criterio della velocità consentita sulla strada. Tale criterio tiene conto del tempo necessario per leggere il cartello, comprenderne il significato e adottare i conseguenti atti comportamentali (rallentare, sterzare ecc.)
  - 3) le distanze così definite sono 60 mt ove la velocità massima è 50 km/h, 80 mt per la velocità di 70 km/h, 100 mt per velocità di 90 km/h ed infine 130 mt ove la velocità consentita è 130 km/h.

Questo parametro, trovando un avallo tecnico-giuridico nel Codice stradale e risultando pertanto correttamente motivato, risulta difficilmente contrastabile in sede di contenzioso in termini di eccesso di potere nella forma della carente motivazione in ordine alla decisione tesa a stabilire la distanza tra cartello e postazione di rilevazione.

**Conclusione.** L'effetto mediatico della sentenza di Cassazione determinerà la applicazione della regola dei 400 mt che personalmente non ritengo condivisibile ma che, mi rendo conto, toglierà dall'imbarazzo diversi Comandi in sede di contestazione dei verbali; ritengo quindi applicabile le distanze stabilite dall'articolo 126 del regolamento quando fra l'intersezione e la postazione la distanza sia inferiore ai suddetti 400 mt. Diversamente, non sarebbe possibile controllare la velocità su tutti i traddi di strada compresi fra intersezione che distano fra loro meno di 400mt; ma ciò sarebbe ovviamente in contrasto con la volontà del legislatore.